COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO - Prot 0002381 del 28/09/2026 Tit 14 Cl 1 Fasc

Originale

Comune di Casaleggio Boiro

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7

OGGETTO:

TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI (ARTICOLO 1 COMMA 668 DELLA LEGGE 147/2013). PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERIODO2026-2029 E MISURE DELLA TARIFFA PER L'ANNO 2026. DETERMINAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Caminati Alberto - Sindaco	Sì
2. Calcagno Gianluigi - Vice Sindaco	Sì
3. Repetti Martina - Assessore	Sì
4. Tenconi Alessandro - Consigliere	Sì
5. Repetto Giuseppe Antonio - Consigliere	Sì
6. Mazzarello Claudia - Consigliere	Sì
7. Volpara Federico - Consigliere	Sì
8. Anfosso Lara - Consigliere	Sì
9. Merlo Barbara - Consigliere	Giust.
10. Guiglia Gian Paolo - Consigliere	Giust.
11. Mazzarello Matteo - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott. Giancarlo Rapetti il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Caminati Alberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, N. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, N. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, N. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, N. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, N. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, N. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- ai sensi dell'art. 1, comma 668, della richiamata legge 27/12/2013 n. 147 "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo N. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, N. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- in applicazione dell'art. 1, comma 668, sopra citato, con deliberazione del Consiglio Comunale N. 3/2023 del 02.05.2023, veniva approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Casaleggio Boiro è presente e operante il Consorzio Servizi Rifiuti (CSR), il quale, svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalle deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021;

Viste, in particolare, le deliberazioni e le determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):
- 5 agosto 2025, 397/2025/R/rif, "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029", e il relativo Allegato A (di seguito: MTR-3), che disciplina la determinazione delle entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il quadriennio 2026-2029, sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie e nel rispetto di un limite alla variazione annuale delle entrate ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del MTR-3;
- 29 luglio 2025, 480/2025/R/rif, in materia di determinazione del costo del capitale e dei macro-parametri economici applicabili al terzo periodo regolatorio del settore dei rifiuti;
- 29 luglio 2025, 373/2025/R/rif, recante disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani;
- 29 luglio 2025, 374/2025/R/rif, di aggiornamento della regolazione della qualità del servizio e delle semplificazioni, nonché 23 luglio 2025, 396/2025/R/rif, di approvazione del Testo Integrato Corrispettivi Servizio Gestione Rifiuti, applicabile alle tipologie di prelievo a decorrere dall'anno 2028;
- 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025, di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria 2026-2029 e delle modalità operative per la trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/rif;

Evidenziato che l'art. 7 della suddetta deliberazione ARERA 5 agosto 2025 n.397/2025/R/rif disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Atteso che:
- il C.S.R. – Consorzio Servizi Rifiuti Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – riveste, ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 397/2025/R/rif e della regolazione ARERA, la qualità di Ente Territorialmente Competente per gli ambiti tariffari ricompresi nel proprio territorio, cui competono l'acquisizione dei PEF "grezzi" da gestori e Comuni, la definizione dei parametri e dei coefficienti di completamento del PEF, la redazione dei capitoli di competenza della relazione di accompagnamento, la validazione quanto a completezza, coerenza e congruità, l'assunzione delle pertinenti determinazioni e la trasmissione ad ARERA;
- ai sensi dello Statuto consortile, il Consiglio di Amministrazione del CSR è l'organo competente all'approvazione del Piano Economico-Finanziario del servizio e dei connessi atti di validazione e determinazione tariffaria di competenza dell'Ente territorialmente competente;

Considerato che:
- ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione 397/2025/R/rif, l'Ente Territorialmente Competente è individuato nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, sicché le relative funzioni - acquisizione del PEF "grezzo" da gestori e Comuni, definizione dei parametri e dei coefficienti di completamento del PEF, redazione dei capitoli di competenza della relazione di accompagnamento, validazione quanto a completezza, coerenza e congruità, assunzione delle pertinenti determinazioni e trasmissione ad ARERA - competono al CSR;
- nell'ambito della sfera di competenza del C.S.R. i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base territoriale, essendo presenti un ambito tariffario in regime di tariffa corrispettiva puntuale, denominato "Ambito 37 Comuni" e otto ambiti tariffari comunali in regime di TARI tributo, per i quali la titolarità dell'entrata permane in capo ai singoli Comuni; il MTR-3 si applica a ciascun ambito tariffario e il limite alla variazione

annuale delle entrate si applica al totale delle entrate tariffarie del medesimo ambito; - nei nove ambiti tariffari sopra individuati il servizio è affidato, secondo il modello dell'inhouse providing, alla società Econet S.r.l. (P.I./C.F. 02103850067), con sede in Acqui Terme (AL), giusta contratto sottoscritto con il CSR in data 30 giugno 2016 e con scadenza al 9 giugno 2036;

per l'"Ambito 37 Comuni" Econet è gestore del servizio integrato (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio, gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti), mentre per gli otto ambiti in regime di TARI tributo Econet svolge la raccolta e il trasporto, restando in capo ai Comuni la gestione delle tariffe, lo spazzamento e i rapporti con gli impianti;

Fatto constatare che le attività di trattamento, recupero e smaltimento sono svolte da SRT S.p.a., società pubblica affidataria del relativo servizio nel bacino;

Dato atto che detto PEF è stato approvato, per quanto di competenza, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del C.S.R. n. 33 del 6 luglio 2026;

Dato atto che il Consorzio Servizi Rifiuti (CSR) del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese, con nota ns. Prot. n. 2066 del 10/07/2026, poi richiamata da Econet srl con ns. Prot. n. 1840 del 10/07/2026, ha trasmesso a questo Comune il piano finanziario di cui sopra e la sua validazione;

Esaminato il piano finanziario allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera ARERA N. 397/2025/R/rif, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalla Relazione di validazione PEF ai sensi del MTR-3, di cui alla delibera N. 397/2025/R/rif, fornita dalla società Solvere P.A. s.r.l. ed allegata al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti urbani per gli anni 2026/2029 - Annualità 2026-2027, approvato dal Consorzio Servizi Rifiuti (CSR) con Delibera di Consiglio di Amministrazione del C.S.R. n. 33 del 6 luglio 2026, con i relativi allegati, i quali sono trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dalla deliberazione ARERA N. 397/2025;

Esaminate le tariffe per il 2026, così come inoltrate da Econet e conservate agli atti con prot. n. 1840 del 10.07.2026 e allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto:
- le direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE;
- il D.Lgs. 18/08/2000, N. 267 e successive modificazioni
- lo Statuto Comunale vigente;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 639 e ss., istitutiva della TARI, e in particolare il comma 654 (copertura integrale dei costi) e il comma 683 (approvazione del PEF e delle tariffe da parte del Consiglio Comunale per gli ambiti in regime di TARI tributo), unitamente all'art. 1, comma 169, della legge 296/2006;
- la legge regionale del Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 e la legge regionale del Piemonte 10 gennaio 2018, n. 1, in materia di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani:
- la legge 199/2025

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO del Piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 20262029 ai sensi del Metodo Tariffario rifiuti di cui alla Delibera 397/2025/R/rif dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) - MTR-3 - Aggiornamento 2026-2027, predisposto dal soggetto gestore, Econet S.r.l., e validato dal soggetto incaricato dal C.S.R., Solvere P.A. S.R.L., allegati alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

Di approvare Tariffe Igiene Ambientale 2026, trasmesse da Econet e assunte agli atti con prot. 2074 del 11.07.2026, corredate dalla relativa "Addendum Tariffa 2026";

Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, N. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
Caminati Alberto	Giancarlo Rapetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal al come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Casaleggio Boiro

Il Segretario Comunale
Giancarlo Rapetti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/07/2026

- ❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Casaleggio Boiro

Il Segretario Comunale
Giancarlo Rapetti